

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

Capo VI

Disposizioni finanziarie e norme finali

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5426 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamenti agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5427 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ad enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia per favorire il circuito regionale del cinema di qualità>>.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5428 (1.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese di investimento - con la denominazione <<Contributo straordinario agli organismi gestori delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del dlgs n. 28/2004, per la spesa

sostenuta per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche>>.

4. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5429 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale cinematografiche situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia>>.

5. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5434 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi a enti di cultura cinematografica senza fini di lucro per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale>>.

6. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, e articolo 15 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione "Finanziamento alla Associazione Cineteca del Friuli per l'attività istituzionale e di servizio pubblico".

8. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo

5431 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ad organismi senza fine di lucro per il funzionamento, la dotazione patrimoniale e tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività istituzionale per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche>>.

9.Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10.Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5432 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell'audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia>>.

11.Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, commi 2 e 3, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9198 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Finanziamenti alla Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, per le iniziative previste dal Film Fund e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale>>.

12.Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13.Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, fanno carico all'unità

previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999 come modificata dall'articolo 18, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<del cinema,>> sono soppresse.

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999 come modificata dall'articolo 18, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<, del cinema>> sono soppresse.

16. All'onere complessivo di 4.480.000 euro suddiviso in ragione di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1, 2, 6, 7 e 9, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5400 - 560.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5406 - 370.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5408 - 295.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5410 - 475.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5415 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5413 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.2.300.1.283 capitolo 5305 - 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5394 - 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a)** gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);
- b)** l'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);
- c)** l'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo dell'articolo 49 della legge regionale 4/1984);
- d)** l'articolo 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 (modificativo dell'articolo 49 della legge regionale 4/1984);
- e)** l'articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo dell'articolo 49 della legge regionale 4/1984);
- f)** i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- g)** i commi 77 e 78 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
- h)** i commi 14 e 15 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- i)** il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (modificativo

del comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006).

Art. 18

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

3 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 19

(Norme transitorie e finali)

1.I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all'articolo 17 e le modifiche di cui all'articolo 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge.

2.Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'articolo 13, le autorizzazioni di cui all'articolo 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo.

3.Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all'articolo 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell'articolo 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale.

4.I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.